

Bruxelles, 30 maggio 2016
(OR. en)

9436/16

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0255 (APP)**

EPPO 14
EUROJUST 67
CATS 41
FIN 324
COPEN 178
GAF 30
CSC 156

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	WK 402/2016
Oggetto:	Proposta di regolamento che istituisce la Procura europea - <i>Orientamento generale parziale</i>

A. Contesto

Sulla base dei risultati riferiti nel Consiglio di marzo¹, la presidenza olandese ha proseguito i lavori per raggiungere un accordo sulle restanti parti del regolamento. La presidenza ha organizzato un notevole numero di giornate di lavoro del gruppo COPEN, del gruppo degli amici della presidenza e dei consiglieri GAI, e in tal modo si è concentrata sulle disposizioni in materia di sistema automatico di gestione dei fascicoli, protezione dei dati, procedure semplificate di azione penale e spese operative. Il clima costruttivo a livello operativo ha permesso di progredire rapidamente sul testo degli articoli.

¹ Cfr. doc. 6667/16.

La presidenza prende atto che, a livello tecnico, gli Stati membri hanno, in linea di principio, raggiunto un compromesso sulle norme relative al sistema automatico di gestione dei fascicoli e alla protezione dei dati, alle procedure semplificate di azione penale, alle disposizioni finanziarie e relative al personale e alle disposizioni generali. Tali disposizioni sono presentate in tre allegati alla presente nota e possono essere descritte come segue:

- **Allegato 1: Norme relative al sistema automatico di gestione dei fascicoli e alla protezione dei dati**

Le disposizioni di cui all'allegato 1 (corrispondenti agli articoli da 20 a 24 e da 37 a 47 della proposta originaria della Commissione) consistono di due gruppi di disposizioni correlate, uno sul sistema automatico di gestione dei fascicoli e l'altro sulla protezione dei dati. Soprattutto le norme relative alla protezione dei dati sono state modificate in modo sostanziale, in particolare al fine di allinearle alla cosiddetta "direttiva sulla protezione dei dati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia" 2016/680. Il testo allegato costituisce il risultato di un compromesso equilibrato tra le posizioni delle delegazioni e dovrebbe ora essere accettabile per tutti².

- **Allegato 2: Procedure semplificate di azione penale (compromessi)**

Il progetto di disposizione di cui all'allegato 2 (corrispondente all'articolo 29 della proposta originaria della Commissione, "Compromesso") è il risultato di un dibattito che dura da quasi due anni in seno al gruppo di lavoro competente. La presidenza accoglie con favore l'accordo su un modello che costituirà un valore aggiunto per la Procura europea, garantendole la possibilità di applicare (o di rifiutare di applicare) una procedura semplificata, ma che al tempo stesso rispetta le differenze tra gli ordinamenti giuridici nazionali.

- **Allegato 3: Disposizioni finanziarie e relative al personale, disposizioni generali**

Le disposizioni di cui all'allegato 3 corrispondono in larga misura al testo presentato al Consiglio a marzo di quest'anno. Rispetto al testo di marzo è stata apportata una serie di modifiche ai fini della risoluzione delle questioni in sospeso, in particolare agli articoli 48, 49, 54, 55, 58 bis e 73.

² Va osservato che durante i negoziati a livello di esperti è stata inoltre discussa e concordata, in linea di principio, una serie di nuovi considerando in materia di protezione dei dati. Tali considerando saranno messi a punto in una fase successiva e non fanno parte di questo allegato.

Va osservato che questo allegato comprende, alla fine, anche gli articoli Y, YY e YYY. Tali disposizioni sono state concordate già nel mese di marzo e riguardano la creazione di un posto di direttore amministrativo della Procura. Nel testo sono state anche inserite alcune disposizioni nuove (articoli 56 e 58). I negoziati svolti durante l'ultimo mese si sono incentrati, in particolare, sulla questione delle spese operative (articolo 49, paragrafi 5 e 5 bis), che è stata discussa dai ministri già a marzo e sulla quale è ora stato raggiunto un compromesso equilibrato.

C. Quesiti

La presidenza ritiene che gli articoli riportati nei tre allegati siano ormai pronti per essere sottoposti al Consiglio per accordo. La presidenza intende seguire un approccio analogo a quello della presidenza lussemburghese, con l'obiettivo di conseguire un risultato che consenta la prosecuzione dei negoziati sui restanti elementi della proposta di regolamento. Pertanto, le disposizioni saranno concordate partendo dal presupposto che il testo sarà riveduto, in particolare a fini di coerenza, una volta che saranno stati approvati tutti i capi del regolamento (secondo il principio "nulla è concordato finché tutto non è concordato") e che detto orientamento generale parziale non pregiudica eventuali questioni orizzontali.

Si invitano pertanto i ministri a:

- **approvare un orientamento generale parziale sugli articoli di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente nota;**
- **prendere atto dei progressi globali compiuti sulla proposta ed incoraggiare gli esperti a portare avanti i negoziati in vista della messa a punto del testo.**

SEZIONE 2

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

Articolo 36 bis

Accesso della Procura europea alle informazioni

I procuratori europei delegati possono esigere, alle stesse condizioni riservate ai procuratori nazionali³ ai sensi del diritto nazionale in casi analoghi, qualunque informazione pertinente dalle banche dati nazionali relative alle indagini penali e all'attività di contrasto o da altro registro pertinente delle autorità pubbliche.

La Procura europea può inoltre esigere⁴ qualunque informazione pertinente rientrante nella sua competenza dalle banche dati e registri delle istituzioni, degli organi e degli uffici e delle agenzie dell'Unione.

Articolo 36 ter

Sistema automatico di gestione dei fascicoli

1. La Procura europea istituisce un sistema automatico di gestione dei fascicoli tenuto e gestito conformemente alle norme di cui al presente regolamento e al regolamento interno.

³ È stato suggerito che qui sarebbe opportuno utilizzare il termine "autorità giudiziarie" invece di "procuratori nazionali". In questo contesto si rinvia alla nota in calce 8 nel documento 15100/15, secondo la quale sarà precisato il ruolo dei giudici incaricati delle indagini nei casi trattati dalla Procura europea.

⁴ Un considerando chiarirà che la presente disposizione non crea alcun obbligo per tali istituzioni, organi, uffici e agenzie di fornire informazioni alla Procura.

2. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli è volto a:
 - a) prestare sostegno alla gestione delle indagini e delle azioni penali promosse dalla Procura europea, segnatamente tramite la gestione dei flussi di lavoro interni relativi alle informazioni e il sostegno alle attività investigative nei casi transfrontalieri;
 - b) garantire un accesso sicuro alle informazioni sulle indagini e le azioni penali presso l'ufficio centrale e ai procuratori europei delegati⁵;
 - c) consentire il controllo incrociato delle informazioni e l'estrazione di dati per le analisi operative e a scopi statistici;
 - d) agevolare il controllo della liceità del trattamento dei dati personali e del rispetto del presente regolamento in tale ambito.

3. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli può essere collegato alla rete di telecomunicazioni protetta di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI⁶.

4. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli contiene:
 - a) un registro delle informazioni ottenute dalla Procura europea ai sensi dell'articolo 19, anche in ordine a eventuali decisioni relative a tali informazioni;
 - b) un indice di tutti i fascicoli;
 - c) tutte le informazioni dei fascicoli archiviate in forma elettronica nel sistema automatico di gestione dei fascicoli ai sensi dell'articolo 36 quater, paragrafo 3.

L'indice non può contenere dati personali diversi dai dati di identificazione necessari a identificare i casi o a stabilire le correlazioni tra i diversi fascicoli.

⁵ Sarà aggiunto un considerando che chiarirà che queste informazioni includono anche le indagini e azioni penali chiuse.

⁶ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130.

5. Per il trattamento dei dati personali connessi a un caso, la Procura europea può esclusivamente istituire archivi automatizzati diversi dai fascicoli a norma del presente regolamento e del regolamento interno. I dettagli relativi a tali archivi automatizzati di altro tipo sono notificati al Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 36 quater

Fascicoli della Procura europea

1. Quando la Procura europea decide di avviare un'indagine o esercitare il proprio diritto di avocazione a norma del presente regolamento, il procuratore europeo delegato incaricato del caso apre un fascicolo.

Il fascicolo contiene tutte le informazioni a disposizione del procuratore europeo delegato, incluse le prove, relative a un'indagine o azione penale della Procura europea.

Una volta aperta l'indagine, le relative informazioni del registro di cui all'articolo 36 ter, paragrafo 4, lettera a), diventeranno parte del fascicolo.

2. Il fascicolo sarà gestito dal procuratore europeo delegato incaricato del caso conformemente al diritto del suo Stato membro.

Il regolamento interno può includere norme relative all'organizzazione e gestione dei fascicoli nella misura necessaria a garantire il funzionamento della Procura europea quale unico ufficio. L'accesso al fascicolo da parte degli indagati e imputati nonché di altre persone coinvolte in un procedimento sarà concesso dal procuratore europeo delegato incaricato del caso conformemente al diritto del suo Stato membro.

3. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli della Procura europea include tutte le informazioni del fascicolo, incluse le prove, che possono essere archiviate in forma elettronica, al fine di permettere all'ufficio centrale di esercitare le proprie funzioni a norma del presente regolamento. Come regola generale, il procuratore europeo delegato incaricato del caso garantisce che il contenuto delle informazioni presenti nel sistema automatico di gestione dei fascicoli rispecchi in ogni momento il fascicolo, in particolare che i dati personali contenuti nel sistema automatico di gestione dei fascicoli siano cancellati o rettificati quando tali dati sono stati cancellati o rettificati nel fascicolo corrispondente. In deroga alla regola generale, le informazioni nel sistema automatico di gestione dei fascicoli non rispecchiano quelle presenti nel fascicolo se la loro conservazione non è necessaria, in particolare nel caso in cui tali informazioni non possano essere conservate in formato digitale. Il regolamento interno stabilisce le modalità di applicazione di tale deroga.

Articolo 36 quinquies

Accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli

Il procuratore capo europeo, i suoi sostituti, gli altri procuratori europei e i procuratori europei delegati hanno accesso diretto al registro e all'indice.

Il procuratore europeo incaricato della supervisione nonché la camera permanente competente, quando esercitano le loro competenze a norma degli articoli 9 e 11, hanno accesso diretto alle informazioni archiviate in forma elettronica nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Il procuratore europeo incaricato della supervisione ha anche accesso diretto al fascicolo. La camera permanente competente ha accesso al fascicolo su richiesta.

Gli altri procuratori europei delegati possono richiedere l'accesso alle informazioni archiviate in forma elettronica nel sistema automatico di gestione dei fascicoli nonché a ogni fascicolo. Il procuratore europeo delegato incaricato del caso deciderà se concedere tale accesso agli altri procuratori europei delegati conformemente al diritto nazionale applicabile. Se l'accesso non è concesso, la questione può essere sottoposta alla camera permanente competente. La camera permanente competente sente, nella misura necessaria, i procuratori europei delegati interessati e successivamente decide conformemente al diritto nazionale applicabile e al presente regolamento.

Il regolamento interno stabilisce ulteriori norme relative al diritto di accesso, nonché la procedura per la determinazione del livello di accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui godono il procuratore capo europeo, i suoi sostituti, gli altri procuratori europei, i procuratori europei delegati e il personale della Procura, nella misura necessaria all'esercizio delle loro funzioni.

CAPO I

Oggetto e definizioni

(...)

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- 1) "dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale di tale persona fisica;
- 2) "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- 3) "limitazione di trattamento": il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

- 4) "profilazione": qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- 5) "pseudonimizzazione": il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- 6) "archivio": qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- 7) "titolare del trattamento": la Procura europea o un'altra autorità competente che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o dello Stato membro, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro;
- 8) "responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

- 9) "destinatario": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche degli Stati membri diverse dalle autorità competenti definite all'articolo 3, punto 7, lettera a), della direttiva (UE) 2016/680, che ricevono comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine della Procura europea non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme in materia di protezione dei dati applicabili secondo le finalità del trattamento⁷;
- 10) "violazione dei dati personali": la violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- 11) "dati personali amministrativi": tutti i dati personali trattati dalla Procura europea, esclusi i dati personali operativi;
- 12) "dati personali operativi": tutti i dati personali trattati dalla Procura europea per le finalità di cui all'articolo 37;
- 13) "dati genetici": i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- 14) "dati biometrici": i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;

⁷ COM, appoggiata da DE e AT, propone di sopprimere la seconda frase di questa disposizione. ES, FR e LT desiderano mantenerla.

- 15) "dati relativi alla salute": i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- 16) "autorità di controllo": l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679⁸ o ai sensi dell'articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680⁹;
- 17) "organizzazione internazionale": un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.

⁸ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito: RGPD).

⁹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (di seguito: DPD).

CAPO VI¹⁰

Protezione dei dati

Articolo X

Principi applicabili al trattamento di dati personali

1. I dati personali sono:
 - a) trattati in modo lecito e corretto ("liceità e correttezza")¹¹;
 - b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali, purché la Procura europea fornisca garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati ("limitazione delle finalità");
 - c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("minimizzazione dei dati");
 - d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("esattezza");
 - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, purché la Procura europea fornisca garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati, in particolare mediante l'attuazione delle misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento ("limitazione della conservazione");

¹⁰ La Commissione ha formulato una riserva sul Capo VI.

¹¹ Sarà inserito un considerando così redatto: "(...) *Il principio di trattamento corretto proprio della protezione dei dati è una nozione distinta dal diritto a un giudice imparziale sancito nell'articolo 47 della Carta e nell'articolo 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)(...)*". AT ha dichiarato che vorrebbe un chiarimento circa il momento in cui la Procura europea è autorizzata a trattare i dati.

f) trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali ("integrità e riservatezza").

1 bis. La Procura europea è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo ("responsabilizzazione") in caso di trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e in caso di trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.

2. Il trattamento da parte della Procura europea per una qualsiasi delle finalità di cui all'articolo 37 del presente regolamento, diversa da quella per cui sono raccolti i dati personali, è consentito nella misura in cui:

- a) la Procura europea è autorizzata a trattare tali dati personali per detta finalità conformemente al presente regolamento; e
- b) il trattamento è necessario e proporzionato a tale altra finalità conformemente al diritto dell'Unione; e
- c) se del caso, tali dati personali sono utilizzati nel pieno rispetto del diritto processuale nazionale applicabile sulle misure investigative adottate a norma dell'articolo 25. Il diritto nazionale applicabile è il diritto dello Stato membro in cui sono stati ottenuti i dati.¹²

Articolo XX

Dati personali amministrativi

1. A tutti i dati personali amministrativi trattati dalla Procura europea si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.

2. La Procura europea stabilisce i termini per la conservazione dei dati personali amministrativi nelle disposizioni sulla protezione dei dati del proprio regolamento interno.

¹² COM, BE, ES e IT hanno formulato riserve d'esame su questa disposizione. CY, DE e FR hanno formulato riserve d'esame positive.

Articolo 37

Trattamento dei dati personali operativi

1. La Procura europea tratta con procedimenti automatizzati o casellari manuali strutturati a norma del presente regolamento soltanto le categorie di dati personali e le categorie di persone di cui all'allegato e solo per le seguenti finalità:

- a) svolgimento di indagini penali e dell'azione penale ai sensi del presente regolamento; o
- b) scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e altri istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione ai sensi del presente regolamento; o
- c) cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali ai sensi del presente regolamento.

1 bis. Le categorie di dati personali e le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati nell'indice di cui all'articolo 36 ter, paragrafo 4, lettera b), dalla Procura europea per ciascuna finalità di cui al paragrafo 1, sono indicate nell'allegato.

1 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo [a] al fine di modificare i dati personali e le categorie di interessati di cui all'allegato, per tener conto degli sviluppi delle tecnologie dell'informazione e dei progressi della società dell'informazione.

Qualora motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'[articolo b] si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.

2. La Procura europea può trattare temporaneamente i dati personali al fine di stabilire se essi siano pertinenti ai suoi compiti e per quale delle finalità di cui al paragrafo 1. Agendo su proposta del procuratore capo europeo e previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati, il collegio precisa ulteriormente le condizioni relative al trattamento di tali dati personali, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai dati e il relativo utilizzo, nonché i termini per la loro conservazione e cancellazione.

3. La Procura europea tratta i dati personali operativi in modo che sia possibile individuare l'autorità che li ha forniti o i sistemi da cui sono stati ottenuti.

4. Quando applica gli articoli da 37 septies a 37 duodecies del presente regolamento, la Procura europea, se del caso, agisce in conformità del diritto processuale nazionale per quanto riguarda l'obbligo di fornire informazioni all'interessato e alla possibilità di escludere, limitare o ritardare tali informazioni. Se del caso, il procuratore europeo delegato consulta altri procuratori europei delegati interessati dal caso, prima di prendere una decisione riguardo agli articoli da 37 septies a 37 duodecies¹³.

Articolo 37 bis¹⁴

Termini per la conservazione dei dati personali operativi

1. La Procura europea verifica periodicamente la necessità di conservare i dati personali trattati. Al più tardi, tale verifica è effettuata ogni tre anni a decorrere dal primo trattamento dei dati personali. Se i dati personali sono conservati per più di cinque anni, ne è informato il garante europeo della protezione dei dati.

2. I dati personali operativi trattati dalla Procura europea non sono conservati oltre cinque anni a decorrere dal momento in cui è diventata definitiva un'assoluzione nell'ambito di un caso; qualora l'imputato sia stato condannato, i termini sono prorogati fino a che la sanzione irrogata venga eseguita o non possa più essere eseguita secondo il diritto dello Stato membro di condanna.

3. Prima che scada uno dei termini di cui al paragrafo 2, la Procura europea verifica la necessità di continuare a conservare i dati personali se e per il tempo necessario all'espletamento dei suoi compiti. I motivi dell'ulteriore conservazione devono essere giustificati e registrati. Se non è deciso nulla in merito all'ulteriore conservazione dei dati personali, questi sono automaticamente cancellati.

¹³ COM e IT hanno formulato una riserva d'esame su questa disposizione. FR ha formulato una riserva d'esame positiva.

¹⁴ CZ ha formulato una riserva d'esame su questa disposizione.

Articolo 37 ter

Distinzione tra diverse categorie di interessati

La Procura europea, se del caso e nella misura del possibile, opera una chiara distinzione tra i dati personali delle diverse categorie di interessati, quali:

- a) le persone per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che abbiano commesso o stiano per commettere un reato;
- b) le persone condannate per un reato;
- c) le vittime di reato o le persone che alcuni fatti autorizzano a considerare potenziali vittime di reato; e
- d) altre parti rispetto a un reato, quali le persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini su reati o di procedimenti penali conseguenti, le persone che possono fornire informazioni su reati o le persone in contatto o collegate alle persone di cui alle lettere a) e b).

Articolo 37 quater

Distinzione tra i dati personali e verifica della qualità dei dati personali

1. La Procura europea differenzia, nella misura del possibile, i dati personali fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.
2. La Procura europea prende tutte le misure ragionevoli per garantire che i dati personali inesatti, incompleti o non più aggiornati non siano trasmessi o resi disponibili. A tal fine, la Procura europea verifica, per quanto possibile, la qualità dei dati personali prima che questi siano trasmessi o resi disponibili. Per quanto possibile, tutte le trasmissioni di dati personali sono corredate delle informazioni necessarie che consentono al destinatario di valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilità dei dati personali, e la misura in cui essi sono aggiornati.

3. Qualora risulti che sono stati trasmessi dati personali inesatti o che sono stati trasmessi dati personali illecitamente, il destinatario deve esserne informato quanto prima. In tal caso, i dati personali devono essere rettificati o cancellati o il trattamento deve essere limitato a norma dell'articolo 37 undecies.

Articolo 37 quater quater
Condizioni di trattamento specifiche¹⁵

1. Se richiesto dal presente regolamento, la Procura europea prevede condizioni specifiche di trattamento e informa il destinatario dei dati personali di tali condizioni e dell'obbligo di rispettarle.
2. La Procura europea rispetta le condizioni di trattamento specifiche previste da un'autorità nazionale a norma dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2016/680.

Articolo 37 quater quater quater¹⁶
Trasmissione di dati personali a istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione

1. Fatte salve eventuali ulteriori limitazioni ai sensi del presente regolamento, in particolare dell'articolo 37 quater quater, la Procura europea trasmette dati personali operativi a un'altra istituzione, un altro organo o ufficio, o un'altra agenzia dell'Unione solo se i dati sono necessari per il legittimo esercizio delle funzioni rientranti nelle competenze di tale istituzione, organo, ufficio o agenzia dell'Unione.
2. Se i dati sono trasmessi su richiesta dell'altra istituzione, dell'altro organo o ufficio, o dell'altra agenzia dell'Unione, il titolare del trattamento e il destinatario sono entrambi responsabili della legittimità del trasferimento.

¹⁵ Cfr. articolo 9 della DPD. BE e FR hanno suggerito di allineare meglio alla DPD questa disposizione.

¹⁶ Questa disposizione richiede un'ulteriore riflessione, anche alla luce della disposizione sulla cooperazione con i partner esterni (articolo 59). HU ha suggerito di aggiungere a tutta la disposizione un criterio di proporzionalità.

La Procura europea è tenuta a verificare la competenza dell'altra istituzione, dell'altro organo o ufficio, o dell'altra agenzia dell'Unione e ad effettuare una valutazione provvisoria della necessità della trasmissione dei dati. Qualora emergano dubbi su tale necessità, la Procura europea chiede ulteriori spiegazioni al destinatario.

L'altra istituzione, l'altro organo o ufficio, o l'altra agenzia dell'Unione provvede a che si possa successivamente verificare la necessità della trasmissione dei dati.

3. Nel procedere al trattamento dei dati personali l'altra istituzione, l'altro organo o ufficio, o l'altra agenzia dell'Unione persegue unicamente le finalità per cui questi sono stati trasmessi.

Articolo 37 quinquies

Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. Il trattamento di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, e il trattamento di dati genetici, di dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica o di dati relativi alla salute o di dati relativi alla vita sessuale della persona fisica o all'orientamento sessuale è autorizzato solo se strettamente necessario per le indagini della Procura europea, soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato e soltanto se tali dati integrano altri dati personali già trattati dalla Procura europea.

2. Il responsabile della protezione dei dati è immediatamente informato del ricorso al presente articolo.

Articolo 37 sexies

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione della Procura europea basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Articolo 37 septies

Comunicazioni e modalità per l'esercizio dei diritti dell'interessato

1. La Procura europea adotta misure ragionevoli per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui all'articolo 37 octies ed effettua le comunicazioni con riferimento agli articoli 37 sexies, da 37 nonies a 37 duodecies e 38 septies relative al trattamento, in forma concisa, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Le informazioni sono fornite con qualsiasi mezzo adeguato, anche per via elettronica. Come regola generale, il titolare del trattamento fornisce le informazioni nella stessa forma della richiesta.
2. La Procura europea agevola l'esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi degli articoli da 37 octies a 37 duodecies.
3. Senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dal ricevimento della richiesta dell'interessato, la Procura europea informa quest'ultimo per iscritto in merito al seguito dato alla sua richiesta.
4. La Procura europea provvede affinché le informazioni di cui all'articolo 37 octies ed eventuali comunicazioni effettuate o azioni intraprese ai sensi degli articoli 37 sexies, da 37 nonies a 37 duodecies e 38 octies siano gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Procura europea può:
 - a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta; oppure
 - b) rifiutare di soddisfare la richiesta.

Incombe alla Procura europea l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.

5. Qualora la Procura europea nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta una richiesta di cui agli articoli 37 nonies o 37 undecies, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.

Articolo 37 octies¹⁷

Informazioni da rendere disponibili o da fornire all'interessato

1. La Procura europea mette a disposizione dell'interessato almeno le seguenti informazioni:
 - a) l'identità e i dati di contatto della Procura europea;
 - b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
 - c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;
 - d) il diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati e i suoi dati di contatto;
 - e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere alla Procura europea l'accesso ai dati personali e la loro rettifica o cancellazione e la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, la Procura europea fornisce all'interessato, in casi specifici, le seguenti ulteriori informazioni per consentire l'esercizio dei diritti dell'interessato:
 - a) la base giuridica per il trattamento;
 - b) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - c) se del caso, le categorie di destinatari dei dati personali, anche in paesi terzi o in seno a organizzazioni internazionali;
 - d) se necessario, ulteriori informazioni, in particolare nel caso in cui i dati personali siano raccolti all'insaputa dell'interessato.

¹⁷ BE ha formulato una riserva d'esame su questa disposizione e su quelle seguenti. SE ha suggerito di aggiungere un considerando come il considerando 42 della DPD. Alcuni aspetti di questa disposizione pongono problemi anche a CZ.

3. La Procura europea può ritardare, limitare o escludere la comunicazione di informazioni all'interessato ai sensi del paragrafo 2 nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata, al fine di:

- a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
- b) non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
- c) proteggere la sicurezza pubblica degli Stati membri;
- d) proteggere la sicurezza nazionale degli Stati membri;
- e) proteggere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 37 nonies

Diritto di accesso dell'interessato

L'interessato ha il diritto di ottenere dalla Procura europea la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità e la base giuridica del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere alla Procura europea la rettifica o cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- f) il diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati e le coordinate di contatto di quest'ultimo;
- g) la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento e di tutte le informazioni disponibili sulla loro origine.

Articolo 37 decies
Limitazioni del diritto di accesso

1. La Procura europea può limitare, in tutto o in parte, il diritto di accesso dell'interessato nella misura e per il tempo in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata, al fine di:

- a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
- b) non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
- c) proteggere la sicurezza pubblica degli Stati membri;
- d) proteggere la sicurezza nazionale degli Stati membri;
- e) proteggere i diritti e le libertà di terzi.

2. Qualora la fornitura di tali informazioni rischi di compromettere una delle finalità di cui al paragrafo 1, la Procura europea comunica all'interessato unicamente di avere svolto i controlli, senza fornire alcuna informazione che possa rivelargli se i dati personali che lo riguardano siano trattati dalla Procura europea o meno.

La Procura europea informa l'interessato della possibilità di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati o di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti della decisione della Procura europea¹⁸.

3. La Procura europea documenta i motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione. Tali informazioni sono messe a disposizione del garante europeo della protezione dei dati su richiesta.

¹⁸ Può rivelarsi necessario discutere questa disposizione nell'ambito della discussione generale sulla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. articolo 36 sul controllo giurisdizionale).

Diritto di rettifica o cancellazione di dati personali e limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dalla Procura europea la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

2. La Procura europea cancella senza ingiustificato ritardo i dati personali e l'interessato ha il diritto di ottenere dalla Procura europea, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano qualora il trattamento violi gli articoli X, 37 o 37 quinquies oppure qualora i dati personali debbano essere cancellati per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta la Procura europea.

3. Anziché procedere alla cancellazione, la Procura europea limita il trattamento quando:

a) l'esattezza dei dati personali è contestata dall'interessato e la loro esattezza o inesattezza non può essere accertata; oppure

b) i dati personali devono essere conservati a fini probatori.

Quando il trattamento è limitato a norma della lettera a), primo comma, la Procura europea informa l'interessato prima di revocare la limitazione del trattamento.

3 bis. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 3, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto per tutelare i diritti dell'interessato o di un'altra persona fisica o giuridica che è parte del procedimento della Procura europea o per le finalità di cui al paragrafo 3, lettera b).

4. La Procura europea informa per iscritto l'interessato dell'eventuale rifiuto di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento e dei motivi del rifiuto. La Procura europea può limitare, in tutto o in parte, l'obbligo di fornire tali informazioni nella misura in cui tale limitazione costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata, al fine di:

- a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
- b) non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
- c) proteggere la sicurezza pubblica degli Stati membri;
- d) proteggere la sicurezza nazionale degli Stati membri;
- e) proteggere i diritti e le libertà altrui.

La Procura europea informa l'interessato della possibilità di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati e di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti della decisione della Procura europea.¹⁹

5. La Procura europea comunica le rettifiche dei dati personali inesatti all'autorità competente da cui i dati personali inesatti provengono.

6. La Procura europea, qualora i dati personali siano stati rettificati o cancellati o il trattamento sia stato limitato a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, ne informa i destinatari e i destinatari rettificano o cancellano i dati personali o limitano il trattamento dei dati personali sotto la propria responsabilità.

Articolo 37 duodecies²⁰

Esercizio dei diritti dell'interessato e verifica da parte del garante europeo della protezione dei dati

1. Nei casi di cui all'articolo 37 octies, paragrafo 3, all'articolo 37 decies, paragrafo 2, e all'articolo 37 undecies, paragrafo 4, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il garante europeo della protezione dei dati.
2. La Procura europea informa l'interessato della possibilità di esercitare i suoi diritti tramite il garante europeo della protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1.

¹⁹ Può rivelarsi necessario discutere questa disposizione nell'ambito della discussione generale sulla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. articolo 36 sul controllo giurisdizionale).

²⁰ BE, ES e FR sostengono l'idea di introdurre una disposizione relativa a un regime specifico per i dati giudiziari.

3. Qualora sia esercitato il diritto di cui al paragrafo 1, il garante europeo della protezione dei dati informa l'interessato, perlomeno, di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o un riesame. Il garante europeo della protezione dei dati informa l'interessato del suo diritto di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti della decisione del garante europeo della protezione dei dati.²¹

Articolo 37 terdecies
Obblighi della Procura europea

1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, la Procura europea mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.
2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte della Procura europea.

Articolo 37 terdecies bis
Contitolari del trattamento

1. Allorché la Procura europea insieme a uno o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza dei loro obblighi in materia di protezione dei dati, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.

²¹ Può rivelarsi necessario discutere questa disposizione nell'ambito della discussione generale sulla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. articolo 36 sul controllo giurisdizionale).

2. L'accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.

3. Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo di cui al paragrafo 1, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del trattamento.

Articolo 37 terdecies ter
Responsabile del trattamento

1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto della Procura europea, quest'ultima ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, della Procura europea. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa la Procura europea di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento alla Procura europea e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti della Procura europea. Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:

- a) agisca soltanto su istruzione del titolare del trattamento;
- b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

- c) assista il titolare del trattamento con ogni mezzo adeguato per garantire la conformità con le disposizioni relative ai diritti dell'interessato;
 - d) su scelta della Procura europea, cancelli o le restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
 - e) metta a disposizione della Procura europea tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo;
 - f) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento.
4. Il contratto o altro atto giuridico di cui al paragrafo [...] 3 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.
5. Se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

Articolo 37 terdecies quater

Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella della Procura europea, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dalla Procura europea, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 37 quaterdecies

Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso, la Procura europea mette in

atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

2. La Procura europea mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono trattati. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica²².

Articolo 37 quinquiesdecies

Registro delle categorie di attività di trattamento

1. La Procura europea tiene un registro di tutte le categorie di attività di trattamento sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:

- a) i suoi dati di contatto e il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
- b) le finalità del trattamento;
- c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
- e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale;
- f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 38 quinquies.

²² FR e LU vorrebbero operare una distinzione per le diverse categorie di persone nell'ultima frase.

2. I registri di cui al paragrafo 1 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.
3. La Procura europea mette il registro a disposizione del garante europeo della protezione dei dati su richiesta.

Articolo 37 sexiesdecies

Registrazione per il trattamento automatizzato

1. La Procura europea registra le seguenti operazioni nei sistemi di trattamento automatizzato: raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, inclusi i trasferimenti, interconnessione e cancellazione di dati personali operativi usati a fini operativi. Le registrazioni delle consultazioni e delle comunicazioni consentono di stabilire la motivazione, la data e l'ora di tali operazioni, di identificare la persona che ha consultato o comunicato i dati personali, nonché, nella misura del possibile, di stabilire l'identità dei destinatari di tali dati personali.
2. Le registrazioni sono usate ai soli fini della verifica della liceità del trattamento, dell'autocontrollo, per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito di procedimenti penali. Le registrazioni sono cancellate dopo 3 anni, salvo se sono necessarie per un controllo in corso.²³
3. La Procura europea mette le registrazioni a disposizione del garante europeo della protezione dei dati su richiesta.

Articolo 37 septiesdecies

Cooperazione con il garante europeo della protezione dei dati

La Procura europea coopera, su richiesta, con il garante europeo della protezione dei dati nell'esecuzione dei suoi compiti.

²³ CZ ha formulato una riserva d'esame su questa disposizione.

Articolo 38 ter

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'ambito di applicazione, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, la Procura europea effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali.
2. La valutazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno una descrizione generale dei trattamenti previsti, una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, le misure previste per affrontare tali rischi, le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

Articolo 38 quater

Consultazione preventiva del garante europeo della protezione dei dati

1. La Procura europea consulta il garante europeo della protezione dei dati prima di trattare dati personali che figureranno in un nuovo archivio di prossima creazione se:
 - a) una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 38 ter indica che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dalla Procura europea per attenuare il rischio; oppure
 - b) il tipo di trattamento, in particolare se utilizza tecnologie, procedure o meccanismi nuovi, presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati.
2. Il garante europeo della protezione dei dati può stabilire un elenco di trattamenti soggetti a consultazione preventiva ai sensi del paragrafo 1.

3. La Procura europea trasmette al garante europeo della protezione dei dati la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 38 ter e, su richiesta, ogni altra informazione, al fine di consentire al garante europeo della protezione dei dati di effettuare una valutazione della conformità del trattamento, in particolare dei rischi per la protezione dei dati personali dell'interessato e delle relative garanzie.

4. Se ritiene che il trattamento previsto di cui al paragrafo 1 del presente articolo violi il presente regolamento, in particolare qualora la Procura europea non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio, il garante europeo della protezione dei dati fornisce, entro un termine di sei settimane dal ricevimento della richiesta di consultazione, un parere scritto alla Procura europea sulla base dei poteri di cui dispone ai sensi dell'articolo 44 quater. Tale periodo può essere prorogato di un mese, tenendo conto della complessità del trattamento previsto. Il garante europeo della protezione dei dati informa la Procura europea di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta di consultazione.

Articolo 38 quinquies

Sicurezza del trattamento dei dati personali operativi

1. La Procura europea, tenuto conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare riguardo al trattamento di categorie particolari di dati personali operativi di cui all'articolo 37 quinquies.

2. Con riguardo al trattamento automatizzato, la Procura europea, previa valutazione dei rischi, mette in atto misure volte a:

- a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature di trattamento dei dati utilizzate per il trattamento (controllo dell'accesso alle attrezzature);
- b) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate (controllo dei supporti di dati);
- c) impedire che i dati personali siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali conservati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo della conservazione);
- d) impedire che persone non autorizzate utilizzino sistemi di trattamento automatizzato mediante attrezzature per la trasmissione di dati (controllo dell'utente);
- e) garantire che le persone autorizzate a usare un sistema di trattamento automatizzato abbiano accesso solo ai dati personali cui si riferisce la loro autorizzazione d'accesso (controllo dell'accesso ai dati);
- f) garantire la possibilità di verificare e accertare gli organismi ai quali siano stati o possano essere trasmessi o resi disponibili i dati personali utilizzando la trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
- g) garantire la possibilità di verificare e accertare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti nei sistemi di trattamento automatizzato dei dati, il momento dell'introduzione e la persona che l'ha effettuata (controllo dell'introduzione);
- h) impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione durante i trasferimenti di personali dati o il trasporto di supporti di dati (controllo del trasporto);
- i) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati (recupero);
- j) garantire che le funzioni del sistema siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati (affidabilità) e che i dati personali conservati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (integrità).

Notifica di una violazione dei dati personali al garante europeo della protezione dei dati

1. In caso di violazione dei dati personali, la Procura europea notifica la violazione al garante europeo della protezione dei dati senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica al garante europeo della protezione dei dati non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 deve almeno:
 - a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - b) comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
 - c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
 - d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte della Procura europea per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
3. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
4. La Procura europea documenta qualsiasi violazione dei dati personali di cui al paragrafo 1, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione consente al garante europeo della protezione dei dati di verificare il rispetto del presente articolo.

5. Qualora la violazione dei dati personali riguardi dati personali che sono stati trasmessi da o a un altro titolare del trattamento, la Procura europea comunica le informazioni di cui al paragrafo 3 a tale titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo.

Articolo 38 septies

Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato

1. Qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, la Procura europea comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

2. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le raccomandazioni di cui all'articolo 38 sexies, paragrafo 2, lettere b), c) e d).

3. Non è richiesta la comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) la Procura europea ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;

b) la Procura europea ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1;

c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analogo efficacia.

4. Nel caso in cui la Procura europea non abbia ancora comunicato all'interessato la violazione dei dati personali, il garante europeo della protezione dei dati, dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, può richiedere che vi provveda o può decidere che una delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddisfatta.

5. La comunicazione all'interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere ritardata, limitata od omessa alle condizioni e per i motivi di cui all'articolo 37 decies, paragrafo 3.

Articolo 40

Accesso autorizzato ai dati personali in seno alla Procura europea

Possono avere accesso ai dati personali operativi trattati dalla Procura europea, ai fini dello svolgimento dei loro compiti e nei limiti previsti dal presente regolamento, soltanto il procuratore capo europeo, i procuratori europei, i procuratori europei delegati e il personale autorizzato che li assiste.

Articolo 41

Designazione del responsabile della protezione dei dati

1. Il collegio designa un responsabile della protezione dei dati su proposta del procuratore capo europeo. Il responsabile della protezione dei dati è un membro del personale nominato appositamente a tale scopo. Nello svolgimento delle sue funzioni agisce in piena indipendenza e non può ricevere alcuna istruzione.

1 bis. Il responsabile della protezione dei dati è selezionato in base alle qualità professionali e, in particolare, alla conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, nonché alla capacità di assolvere i compiti di cui al presente regolamento, in particolare all'articolo 41 ter.

1 ter. La scelta del responsabile della protezione dei dati non deve poter dar luogo a un conflitto di interessi tra la sua funzione di responsabile della protezione dei dati ed eventuali altre funzioni ufficiali, in particolare nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

1 quater. Il responsabile della protezione dei dati è nominato per un periodo di quattro anni. Il suo mandato è rinnovabile, ma la durata complessiva del mandato non può superare gli otto anni. Può essere rimosso dall'incarico di responsabile della protezione dei dati dal collegio solo con il consenso del garante europeo della protezione dei dati, se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.

1 quinquies. La Procura europea pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica al garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 41 bis

Posizione del responsabile della protezione dei dati

1. La Procura europea si assicura che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
2. La Procura europea sostiene il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 41 ter fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.
3. La Procura europea si assicura che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal collegio per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al procuratore capo europeo.
4. Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 45/2001.

5. Il collegio adotta le norme attuative relative al responsabile della protezione dei dati. Tali norme attuative riguardano, in particolare, la procedura di selezione, la revoca, i compiti, le funzioni, i poteri e le garanzie di indipendenza del responsabile della protezione dei dati.

6. La Procura europea fornisce al responsabile della protezione dei dati il personale e le risorse necessari all'esercizio delle sue funzioni.

7. Il responsabile della protezione dei dati e il suo personale sono soggetti all'obbligo di riservatezza ai sensi dell'articolo 64.

Articolo 41 ter

Compiti del responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile della protezione dei dati ha, in particolare, i seguenti compiti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali:

x) garantire, in modo indipendente, che la Procura europea rispetti le disposizioni in materia di protezione dei dati del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 45/2001 nonché le pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati del proprio regolamento interno, fra cui sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche della Procura europea in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

x bis) informare e fornire consulenza alla Procura europea nonché al personale che esegue il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

x ter) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 38 ter;

k) garantire che sia mantenuta traccia scritta del trasferimento e del ricevimento di dati personali conformemente alle disposizioni da stabilire nel regolamento interno della Procura europea;

- l) cooperare con il personale della Procura europea preposto alle procedure, alla formazione e alla consulenza in materia di trattamento di dati;
- bb) cooperare con il garante europeo della protezione dei dati;
- bbb) garantire che gli interessati siano informati dei propri diritti ai sensi del presente regolamento;
- bbbb) fungere da punto di contatto per il garante europeo della protezione dei dati per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 38 quater, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- c) redigere una relazione annuale e trasmetterla al procuratore capo europeo e al garante europeo della protezione dei dati.

2 bis. Il responsabile della protezione dei dati svolge le funzioni previste dal regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda i dati personali amministrativi.

3. Il responsabile della protezione dei dati e i membri del personale della Procura europea che assistono il responsabile della protezione dei dati nell'esercizio delle sue funzioni hanno accesso ai dati personali trattati presso la Procura europea e ai locali di quest'ultima nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti.

4. Qualora ritenga che non siano state rispettate le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 relative al trattamento dei dati personali amministrativi o le disposizioni del presente regolamento relative al trattamento dei dati personali operativi, il responsabile della protezione dei dati ne informa il procuratore capo europeo chiedendogli di porre rimedio all'inadempienza entro un dato termine. Se il procuratore capo europeo non pone rimedio al trattamento non conforme entro il termine indicato, il responsabile della protezione dei dati si rivolge al garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 43 bis

Principi generali per il trasferimento di dati personali

1. La Procura europea può trasferire dati personali a paesi terzi od organizzazioni internazionali, fatta salva l'osservanza delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare dell'articolo 37 quater quater, soltanto se sono rispettate le condizioni di cui agli articoli da 43 bis a 43 quinquies, segnatamente:

- a) il trasferimento è necessario per lo svolgimento dei compiti della Procura europea;
- b) i dati personali sono trasferiti al titolare del trattamento in un paese terzo o un'organizzazione internazionale che sia un'autorità competente per la finalità di cui all'articolo 59 (relazioni con le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali);
- c) nel caso in cui i dati personali da trasferire in conformità del presente articolo siano stati trasmessi o resi disponibili da uno Stato membro alla Procura europea, quest'ultima deve ottenere l'autorizzazione preliminare dall'autorità competente interessata di detto Stato membro in conformità del suo diritto nazionale, a meno che detto Stato membro non abbia concesso tale autorizzazione al trasferimento in questione in termini generali o a condizioni particolari;
- d) la Commissione ha deciso, a norma dell'articolo 43 ter del presente regolamento, che il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato, oppure, in mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 43 ter, sono offerte o sussistono garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 43 quater, oppure, in mancanza sia di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 43 ter sia di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 43 quater, si applicano deroghe per situazioni specifiche a norma dell'articolo 43 quinquies del presente regolamento²⁴; e

²⁴ DE ha formulato una riserva d'esame su questa disposizione.

e) in caso di trasferimento successivo a un altro paese terzo o a un'altra organizzazione internazionale da parte di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale, la Procura europea impone al paese terzo o all'organizzazione internazionale di chiedere la sua autorizzazione preliminare per il trasferimento successivo, che la Procura europea può concedere solo dopo aver tenuto debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, la finalità per la quale i dati personali sono stati originariamente trasferiti e il livello di protezione dei dati personali nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale verso i quali i dati personali sono successivamente trasferiti.

2. La Procura europea può trasferire dati personali senza l'autorizzazione preliminare di uno Stato membro in conformità del paragrafo 1, lettera c), soltanto se il trasferimento dei dati personali è necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo o agli interessi vitali di uno Stato membro e l'autorizzazione preliminare non può essere ottenuta tempestivamente. L'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione preliminare è informata senza indugio.

2 bis. Il trasferimento dei dati personali ricevuti dalla Procura europea verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte di uno Stato membro, o un'istituzione, un organo, un ufficio o un'agenzia dell'Unione è vietato. Ciò non vale nei casi in cui la Procura europea abbia autorizzato tale trasferimento dopo aver tenuto debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, la finalità per la quale i dati personali sono stati originariamente trasferiti e il livello di protezione dei dati personali nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale verso i quali i dati personali sono trasferiti. L'obbligo di ottenere l'autorizzazione preliminare dalla Procura europea non si applica ai casi sottoposti alle autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 28 bis.

3. Gli articoli da 43 bis a 43 quinquies sono applicati al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento e dal diritto dell'Unione non sia pregiudicato.

Articolo 43 ter

Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza

La Procura europea può trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale se la Commissione ha deciso in conformità dell'articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680 che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato.

Articolo 43 quater

Trasferimento soggetto a garanzie adeguate

1. In mancanza di una decisione ai sensi dell'articolo 43 ter, la Procura europea può trasferire dati personali a un paese terzo o un'organizzazione internazionale se:
 - a) sono fornite garanzie adeguate per la protezione dei dati personali in uno strumento giuridicamente vincolante; oppure
 - b) la Procura europea ha valutato tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali e ritiene che sussistano garanzie adeguate per la protezione dei dati personali.
2. La Procura europea informa il garante europeo della protezione dei dati in merito alle categorie di trasferimenti di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. Qualora sia basato sul paragrafo 1, lettera b), il trasferimento deve essere documentato e, su richiesta, la documentazione deve essere messa a disposizione del garante europeo della protezione dei dati con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento, delle informazioni sull'autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.

Articolo 43 quinquies
Deroghe in specifiche situazioni

1. In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 43 ter o di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 43 quater, la Procura europea può trasferire dati personali a un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto a condizione che il trasferimento sia necessario:
- a) per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un terzo;
 - b) per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato;
 - c) per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo; oppure
 - d) in casi singoli per lo svolgimento dei compiti della Procura europea, a meno che la Procura europea non determini che i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato prevalgono sull'interesse pubblico al trasferimento.²⁵
2. Qualora sia basato sul paragrafo 1, un tale trasferimento deve essere documentato e, su richiesta, la documentazione deve essere messa a disposizione del garante europeo della protezione dei dati con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento, delle informazioni sull'autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.

Articolo 43 sexies²⁶

Trasferimenti di dati personali a destinatari stabiliti in paesi terzi

1. In deroga all'articolo 43 bis, paragrafo 1, lettera b), e fatti salvi eventuali accordi internazionali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Procura europea può, in casi singoli e specifici, trasferire dati personali direttamente a destinatari stabiliti in paesi terzi soltanto se le altre disposizioni del presente capo sono rispettate e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) il trasferimento è strettamente necessario per l'assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento per le finalità di cui all'articolo 37, paragrafo 1;

²⁵ DE ha formulato una riserva d'esame sul paragrafo 1, lettera d).

²⁶ BE, LX e PT hanno formulato una riserva su questa disposizione.

- b) la Procura europea determina che i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato non prevalgono sull'interesse pubblico che rende necessario il trasferimento nel caso in questione;
- c) la Procura europea ritiene che il trasferimento a un'autorità competente per le finalità di cui all'articolo 37, paragrafo 1, nel paese terzo sia inefficace o inadatto, in particolare in quanto il trasferimento non può essere effettuato tempestivamente;
- d) l'autorità competente ai fini di cui all'articolo 37, paragrafo 1, nel paese terzo è informata senza ingiustificato ritardo, a meno che ciò sia inefficace o inadatto;
- e) la Procura europea informa il destinatario della finalità specifica o delle finalità specifiche per le quali i dati personali devono essere trattati da quest'ultimo soltanto a condizione che tale trattamento sia necessario.

[2. Per accordo internazionale di cui al paragrafo 1 si intende qualsiasi accordo internazionale bilaterale o multilaterale in vigore tra l'Unione europea e paesi terzi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia.]

3. Qualora sia basato sul paragrafo 1, un tale trasferimento deve essere documentato e, su richiesta, la documentazione deve essere messa a disposizione del garante europeo della protezione dei dati con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento, delle informazioni sull'autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.

Articolo 44 quater²⁷

Controllo da parte del garante europeo della protezione dei dati

1. Il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di sorvegliare e assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali operativi da parte della Procura europea e di fornire alla Procura europea nonché agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali operativi. A tal fine, esso assolve le funzioni previste al paragrafo 2, esercita i poteri attribuitigli dal paragrafo 3 e coopera con le autorità di controllo nazionali ai sensi dell'articolo 45.

²⁷ BE, ES, PT e SI hanno formulato una riserva d'esame su questa disposizione.

2. In applicazione del presente regolamento, il garante europeo della protezione dei dati:
- a) tratta i reclami e compie i relativi accertamenti e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;
 - b) svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;
 - c) controlla e garantisce l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali operativi da parte della Procura europea;
 - d) consiglia la Procura europea, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali operativi, in particolare prima che adotti regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali operativi.
3. In applicazione del presente regolamento, il garante europeo della protezione dei dati può:
- a) offrire consulenza agli interessati nell'esercizio dei loro diritti;
 - b) rivolgersi alla Procura europea in caso di asserita violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali operativi e, ove opportuno, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati;
 - c) consultare la Procura europea qualora le richieste di esercizio di determinati diritti in relazione ai dati personali operativi siano state respinte in violazione degli articoli da 37 *sexies* a 37 *duodecies*²⁸;
 - d) rivolgersi alla Procura europea;

²⁸ COM ha formulato una riserva su questa disposizione.

- e) ordinare alla Procura europea di effettuare la rettifica, la limitazione o la cancellazione di dati personali operativi che sono stati trattati dalla Procura europea in violazione delle disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali operativi e la notificazione di tali misure ai terzi ai quali i dati sono stati comunicati, a condizione che ciò non interferisca con le indagini e azioni penali condotte dalla Procura europea;
 - f) adire la Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni previste dal trattato;
 - g) intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
4. Il garante europeo della protezione dei dati ha accesso ai dati personali trattati dalla Procura europea e ai locali di quest'ultima nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti²⁹.
5. Il garante europeo della protezione dei dati elabora una relazione annuale sulle attività di controllo riguardanti la Procura europea.

Articolo 44 quinquies

Segreto professionale del garante europeo della protezione dei dati

Il garante europeo della protezione dei dati ed il personale alle sue dipendenze sono tenuti al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso durante l'esercizio delle loro funzioni, sia durante che dopo il mandato.

²⁹ ES e PT hanno formulato una riserva su questo paragrafo.

Articolo 45

Cooperazione tra il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali

1. Il garante europeo della protezione dei dati agisce in stretta cooperazione con le autorità di controllo nazionali riguardo a temi specifici che richiedono un contributo nazionale, in particolare se egli o un'autorità di controllo nazionale constata notevoli differenze tra le pratiche degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti attraverso i canali di comunicazione della Procura europea, o in relazione a questioni sollevate da una o più autorità di controllo nazionali sull'attuazione e interpretazione del presente regolamento.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali competenti per la protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, possono scambiare informazioni pertinenti e assistersi vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminare difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiare problemi inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborare proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovere la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritto alla protezione dei dati, in funzione delle necessità.
3. Il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 svolge anche i compiti di cui all'articolo 51 della direttiva (UE) 2016/680 per quanto riguarda le questioni disciplinate dal presente regolamento, in particolare quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 46

Diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati

1. Ogni interessato ha il diritto di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati se ritiene che il trattamento da parte della Procura europea dei dati personali operativi che lo riguardano violi le disposizioni del presente regolamento.
2. Il garante europeo della protezione dei dati informa l'interessato dello stato e dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 46 bis.

Articolo 46 bis

Diritto al controllo giurisdizionale nei confronti del garante europeo della protezione dei dati

Avverso le decisioni del garante europeo della protezione dei dati può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea³⁰.

[...]

Articolo 73 bis

Riesame delle norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte della Procura europea

Nell'ambito dell'adeguamento del regolamento (CE) n. 45/2001 in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 98 del regolamento (UE) 2016/679, la Commissione riesamina le disposizioni relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte della Procura europea di cui al presente regolamento. La Commissione, se del caso, presenta una proposta legislativa in vista della modifica o dell'abrogazione di tali disposizioni.

Articolo a

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 37, paragrafo 1 ter, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [*data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base*].
3. La delega di potere di cui all'articolo 37, paragrafo 1 ter, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

³⁰ Da rivedere alla luce dell'articolo 36.

4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [2 mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo b

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo a, paragrafo 5. In tal caso la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

SEZIONE 4
NORME RELATIVE ALLE PROCEDURE SEMPLIFICATE

[...]

Articolo 34
Procedure semplificate di azione penale³¹

1. Se il diritto nazionale applicabile prevede una procedura semplificata di azione penale volta alla pronuncia del provvedimento definitivo nel caso sulla base di termini convenuti con l'indagato³², il procuratore europeo delegato incaricato del caso può proporre alla camera permanente competente, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, e dell'articolo 29, paragrafo 1, di applicare tale procedura conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.
2. La camera permanente prende una decisione sulla proposta del procuratore europeo delegato incaricato del caso tenendo conto dei seguenti motivi:
 - a) la gravità del reato, sulla base, in particolare, del danno arrecato agli interessi finanziari dell'Unione;
 - b) la volontà dell'indagato di riparare il danno causato dalla condotta illecita;

³¹ La Commissione ha formulato una riserva su questa disposizione.

³² Sarà inserito un considerando così redatto: "*I sistemi giuridici nazionali prevedono vari tipi di procedure semplificate di azione penale, che possono anche prevedere l'intervento di un organo giurisdizionale, ad esempio nella forma di compromessi con l'indagato. Laddove tali procedure esistano, il procuratore europeo delegato dovrebbe avere il diritto di applicarle alle condizioni previste dal diritto nazionale e nelle situazioni previste dal presente regolamento. Tali situazioni dovrebbero comprendere casi in cui il danno finale causato dal reato, al netto dell'eventuale recupero di un importo corrispondente al danno, non sia rilevante. In considerazione dell'interesse rivestito da una politica della Procura coerente ed efficace in materia di azione penale, la camera permanente competente dovrebbe sempre essere chiamata a esprimere il proprio consenso circa l'uso di tali procedure. Una volta applicata con successo la procedura semplificata, il caso dovrebbe formare oggetto di un provvedimento definitivo.*"

c) la conformità dell'uso della procedura agli obiettivi generali e ai principi di base della Procura europea di cui al presente regolamento.

Il collegio adotta direttive per l'applicazione di tali motivi.

3. Se la camera permanente è d'accordo con la proposta, il procuratore europeo delegato incaricato del caso applica la procedura semplificata di azione penale conformemente alle condizioni previste nel diritto nazionale, indicandolo nel sistema automatico di gestione dei fascicoli. Una volta che la procedura semplificata di azione penale sia stata ultimata in seguito all'adempimento dei termini convenuti con l'indagato, la camera permanente incarica il procuratore europeo delegato di agire ai fini della pronuncia di un provvedimento definitivo nel caso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 48

Attori finanziari

1. Il procuratore capo europeo è responsabile della preparazione delle decisioni sulla stesura del bilancio e della loro presentazione al collegio per adozione.
2. Il direttore amministrativo è responsabile dell'esecuzione del bilancio della Procura europea in qualità di ordinatore.

Articolo 49

Bilancio

1. Il procuratore capo europeo elabora previsioni di tutte le entrate e le spese della Procura europea per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, sulla base di una proposta elaborata dal direttore amministrativo. Tali previsioni sono iscritte nel bilancio della Procura europea.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio della Procura europea devono essere in pareggio.
3. Fatte salve altre risorse, le entrate della Procura europea comprendono:
 - a) un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione europea;
 - b) i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito dalla Procura europea.

4. Le spese della Procura europea comprendono le retribuzioni del procuratore capo europeo, dei procuratori europei, dei procuratori europei delegati, del direttore amministrativo e del personale della Procura europea, nonché le spese amministrative e di infrastruttura e le spese operative.
5. Quando i procuratori europei delegati agiscono nell'ambito dei compiti della Procura europea, le spese pertinenti da essi sostenute nel corso di tali attività sono considerate spese operative della Procura europea.

Le spese operative della Procura europea non includono, in linea di principio, i costi relativi a misure investigative eseguite dalle autorità nazionali competenti, né i costi del patrocinio a spese dello Stato.³³ Tuttavia, esse includono, entro i limiti del bilancio della Procura, taluni costi relativi a sue attività di indagine e di azione penale secondo quanto previsto al paragrafo 5 bis.

Le spese operative comprendono anche i costi per la creazione di un sistema automatico di gestione dei fascicoli, la formazione, le missioni e le traduzioni necessarie per il funzionamento interno della Procura europea, quali le traduzioni per la camera permanente.³⁴

- 5 bis.³⁵ Laddove venga eseguita una misura investigativa dai costi eccezionalmente elevati³⁶ per conto della Procura, i procuratori europei delegati possono, su richiesta motivata delle autorità nazionali competenti o di propria iniziativa, consultare la camera permanente quanto alla possibilità che i costi della misura investigativa siano parzialmente sostenuti dalla Procura europea. Tali consultazioni non devono causare ritardi nell'indagine. La camera permanente può quindi, previa consultazione con il direttore amministrativo e in base alla proporzionalità della

³³ Secondo la Commissione, dovrebbero essere esclusi dalle spese operative della Procura europea anche i costi relativi al segretariato dei procuratori europei delegati. Vari Stati membri ritengono tuttavia che tali costi possano dover essere coperti dal bilancio della Procura europea.

³⁴ La Commissione ha formulato una riserva per quanto riguarda la traduzione; cfr. articolo 63, paragrafo 2.

³⁵ La Commissione e MT, PT, AT, BG e DE hanno formulato una riserva su questa disposizione.

³⁶ Sarà aggiunto il seguente considerando: "*Tali costi eccezionalmente elevati potrebbero, ad esempio, essere originati da complessi pareri di periti, vaste operazioni di polizia o attività di sorveglianza protratte nel tempo.*".

misura eseguita nelle specifiche circostanze e al carattere straordinario dei costi che comporta, decidere di accogliere o respingere la richiesta, in conformità delle norme sulla valutazione di tali criteri da stabilire nel regolamento interno. Il direttore amministrativo decide in seguito l'importo della sovvenzione da concedere sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Il direttore amministrativo informa senza indugio della decisione il procuratore europeo delegato incaricato del caso.

Articolo 50

Stesura del bilancio

1. Ogni anno il procuratore capo europeo prepara un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese della Procura europea per l'esercizio finanziario successivo sulla base di una proposta elaborata dal direttore amministrativo. Il procuratore capo europeo trasmette il progetto di stato di previsione provvisorio al collegio per adozione.
2. Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese della Procura europea è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Entro il 31 marzo la Procura europea trasmette alla Commissione lo stato di previsione definitivo, che include un progetto di tabella dell'organico.
3. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio ("l'autorità di bilancio") lo stato di previsione unitamente al progetto di bilancio generale dell'Unione europea.
4. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del trattato.
5. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato alla Procura europea a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

6. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico della Procura europea.
7. Il collegio adotta il bilancio della Procura europea su proposta del procuratore capo europeo. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario, si procede ad adeguamenti secondo la stessa procedura seguita per l'adozione del bilancio iniziale.
8. Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio della Procura europea si applica l'articolo 88 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione.

Articolo 51

Esecuzione del bilancio

1. Il direttore amministrativo, agendo in qualità di ordinatore della Procura europea, esegue il bilancio della Procura europea sotto la propria responsabilità ed entro i limiti autorizzati nel bilancio.
2. Il direttore amministrativo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti ai risultati di qualsiasi procedura di valutazione.

Articolo 52

Rendicontazione e discarico

1. [...]
2. Entro il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Procura europea comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.
3. Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, la Procura europea trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio.

4. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori della Procura europea consolidati con i conti della Commissione.
5. Ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti formula, entro il 1° giugno che segue l'esercizio chiuso, le sue osservazioni sui conti provvisori della Procura europea.
6. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori della Procura europea ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, il contabile della Procura europea stabilisce i conti definitivi della Procura europea sotto la propria responsabilità e li presenta al collegio per un parere.
7. Entro il 1° luglio che segue l'esercizio chiuso, il contabile della Procura europea trasmette i conti definitivi, unitamente al parere del collegio, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
8. I conti definitivi della Procura europea sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno successivo al rispettivo esercizio.
9. Il direttore amministrativo invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre che segue l'esercizio chiuso. Il direttore amministrativo invia tale risposta anche alla Commissione.
10. Il direttore amministrativo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 109, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa.
11. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore amministrativo, entro il 15 maggio dell'anno N + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 53

Regole finanziarie

Il procuratore capo europeo elabora il progetto di regole finanziarie applicabili alla Procura europea sulla base di una proposta del direttore amministrativo. Le regole finanziarie sono adottate dal collegio previa consultazione della Commissione. Esse si discostano dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, solo per esigenze specifiche di funzionamento della Procura europea e previo accordo della Commissione.

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

Articolo 54

Disposizioni generali

1. Salvo altrimenti stabilito nel presente regolamento, al procuratore capo europeo e ai procuratori europei, ai procuratori europei delegati, al direttore amministrativo e al personale della Procura europea si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione europea, il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

Il procuratore capo europeo e i procuratori europei sono assunti come agenti temporanei della Procura europea ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

- 1 bis. Il personale della Procura europea è assunto in base alle norme e regolamentazioni che si applicano ai funzionari e altri agenti dell'Unione europea.

2. I poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti per la conclusione dei contratti di assunzione sono esercitati dal collegio. In relazione al personale della Procura europea, quest'ultimo può³⁷ delegare tali poteri al direttore amministrativo. La delega di poteri di cui alla frase precedente non riguarda il procuratore capo europeo, i procuratori europei, i procuratori europei delegati e il direttore amministrativo.
3. Il collegio adotta adeguate modalità di attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari. Il collegio adotta altresì la programmazione delle risorse di personale nell'ambito del documento di programmazione.
4. Alla Procura europea e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.
5. I procuratori europei delegati sono assunti come consiglieri speciali³⁸ ai sensi degli articoli 5, 123 e 124 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione³⁹. Le autorità nazionali competenti agevolano l'esercizio delle funzioni dei procuratori europei delegati ai sensi del presente

³⁷ Sarà chiarito in un considerando che, in linea di principio, il collegio dovrebbe sempre delegare tali poteri, a meno che circostanze specifiche impongano che esso li eserciti direttamente.

³⁸ Vari Stati membri (AT, DE, HU, PL, SE) mantengono una riserva di esame per quanto riguarda le implicazioni pratiche dello status dei consiglieri speciali e le condizioni ad esso relative. Sarà chiarito nei considerando che le retribuzioni dei procuratori europei delegati in qualità di consiglieri speciali, che saranno fissate tramite accordo diretto, si baseranno su una specifica decisione che dovrà essere adottata dal collegio. Tale decisione dovrebbe, fra l'altro, assicurare che i procuratori europei delegati, nel caso specifico in cui espletino altresì le funzioni di procuratori nazionali in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, continuino, in linea di principio, a essere retribuiti in qualità di procuratori nazionali e che la retribuzione in qualità di consigliere speciale riguardi esclusivamente l'equivalente del lavoro svolto per la Procura europea in qualità di procuratore europeo delegato.

³⁹ Le modalità per affrontare questioni connesse all'insufficienza professionale dei procuratori europei delegati saranno riesaminate nel contesto dell'articolo 15 e della revisione generale del testo.

regolamento e si astengono da qualsiasi azione o politica che possa incidere negativamente sulla loro carriera e sul loro status nel sistema giudiziario nazionale. In particolare, le autorità nazionali competenti dotano i procuratori europei delegati delle risorse e attrezzature necessarie per l'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento, e assicurano che siano pienamente integrati nelle rispettive procure nazionali. Occorre garantire l'esistenza di disposizioni adeguate affinché siano mantenuti i diritti dei procuratori europei delegati in materia di previdenza sociale, pensioni e copertura assicurativa previsti dal regime nazionale. Occorre altresì garantire che la remunerazione complessiva di un procuratore europeo delegato non sia inferiore a quella che gli sarebbe spettata se avesse mantenuto solo la carica di procuratore nazionale. Le condizioni generali di lavoro e l'ambiente lavorativo dei procuratori europei delegati rientreranno tra le responsabilità delle autorità giudiziarie nazionali competenti.

5 bis. Nell'esercizio dei loro poteri di indagine e azione penale, i procuratori europei e i procuratori europei delegati non possono ricevere ordini, direttive o istruzioni diverse da quelle espressamente previste dal presente regolamento, come indicato all'articolo 6.

Articolo 55

Esperti nazionali distaccati e altro personale

1. La Procura europea può avvalersi, oltre che del proprio personale, di esperti nazionali distaccati o altre persone messe a sua disposizione ma non impiegate dalla medesima. Nell'esercizio dei compiti relativi alle funzioni della Procura europea, gli esperti nazionali distaccati sono soggetti all'autorità del procuratore capo europeo.
2. Il collegio adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso la Procura europea o di altre persone messe a sua disposizione ma non impiegate dalla medesima.

Disposizioni comuni

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, la Procura europea può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istituzioni, gli organi, gli uffici o le agenzie dell'Unione, conformemente ai loro rispettivi obiettivi, e con le autorità di paesi terzi e organizzazioni internazionali⁴⁰.
2. Se utile allo svolgimento dei suoi compiti, la Procura europea può, conformemente all'articolo 67, scambiare direttamente con i soggetti di cui al paragrafo 1 tutte le informazioni, se non diversamente previsto dal presente regolamento.
- 2 bis. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, la Procura europea può concludere accordi di lavoro con i soggetti di cui al paragrafo 1. Tali accordi di lavoro sono di carattere tecnico e/o operativo e dovrebbero in particolare avere l'obiettivo di agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le parti. Gli accordi di lavoro non possono fungere da base per consentire lo scambio di dati personali né avere effetti giuridicamente vincolanti per l'Unione o i suoi Stati membri.

⁴⁰ Si dovrebbe chiarire in un considerando che Interpol rientrerebbe nella nozione di organizzazione internazionale ai fini del presente regolamento. Questo aspetto potrebbe essere chiarito anche all'articolo 2 del regolamento nel quadro delle definizioni (analogamente a quanto è stato fatto nel regolamento Eurojust).

Relazioni con Eurojust

1. La Procura europea instaura e mantiene relazioni strette con Eurojust, basate su una cooperazione reciproca nell'ambito dei rispettivi mandati⁴¹ e sullo sviluppo di reciproci legami operativi, amministrativi e di gestione come specificato in appresso⁴².
2. Sul fronte operativo, la Procura europea può associare Eurojust alle proprie attività nei casi transfrontalieri, fra l'altro:
 - a) condividendo informazioni, compresi dati personali, riguardanti le sue indagini, in conformità delle pertinenti disposizioni del presente regolamento;
 - b) invitando Eurojust, o il o i relativi membri nazionali competenti, a prestare sostegno alla trasmissione ed esecuzione delle sue decisioni o richieste di assistenza giudiziaria negli Stati che sono membri di Eurojust ma che non partecipano all'istituzione della Procura europea, o nei paesi terzi.

⁴¹ Sarà aggiunto un considerando formulato provvisoriamente come segue: "La Procura europea ed Eurojust dovrebbero diventare partner e cooperare sul fronte operativo in conformità dei rispettivi mandati. Tale cooperazione può riguardare qualsiasi indagine condotta dalla Procura europea in cui si consideri necessario/opportuno uno scambio di informazioni o un coordinamento delle misure investigative con riferimento ai casi trattati da Eurojust. Ogniqualvolta chiedi tale cooperazione a Eurojust, la Procura europea dovrebbe operare in collegamento con il membro nazionale di Eurojust dello Stato membro il cui procuratore europeo delegato tratta il caso. La cooperazione operativa può riguardare anche paesi terzi che abbiano concluso un accordo di cooperazione con Eurojust."

⁴² Il paragrafo 1 deve essere rivisto dopo la messa a punto dei paragrafi da 3 a 5 del presente articolo, anche per quanto riguarda la possibilità di concludere accordi fra la Procura europea ed Eurojust.

3. La Procura europea ha accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo ("hit/no hit"), alle informazioni contenute nel sistema automatico di gestione dei fascicoli di Eurojust. Quando è riscontrata una corrispondenza tra i dati del sistema automatico di gestione dei fascicoli inseriti dalla Procura europea e quelli inseriti da Eurojust, ne è data notizia a Eurojust, alla Procura europea, nonché allo Stato membro che ha fornito i dati a Eurojust. Nel caso in cui i dati siano stati forniti da un paese terzo, Eurojust⁴³ informa della concordanza solo il paese terzo, previo consenso della Procura europea.

[...]

[5. La Procura europea può avvalersi/si avvale del sostegno e delle risorse amministrative di Eurojust. Le modalità sono regolate da un accordo. Eurojust può fornire/fornisce alla Procura europea [qualsiasi fra] i seguenti servizi⁴⁴:

- a) sostegno tecnico per la preparazione del bilancio annuale, del documento di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale e del piano di gestione;
- b) sostegno tecnico per l'assunzione del personale e la gestione delle carriere;
- c) servizi di sicurezza;
- d) servizi di tecnologia dell'informazione;
- e) servizi di gestione finanziaria, contabilità e audit;
- f) qualunque altro servizio di interesse comune.]⁴⁵

⁴³ Gli obblighi di Eurojust saranno affrontati nel contesto del regolamento Eurojust.

⁴⁴ Le modalità sono regolate da un accordo. FR, sostenuta da DE e LU, ha suggerito che Eurojust fornisca alla Procura europea "servizi di interesse comune" e che la disposizione preveda che "Le modalità sono regolate da un accordo".

⁴⁵ Contenuto dell'elenco da determinare in una fase ulteriore.

Articolo 57 bis
Relazioni con l'OLAF

1. La Procura europea instaura e mantiene relazioni strette con l'OLAF, basate su una cooperazione reciproca nell'ambito dei rispettivi mandati e sullo scambio di informazioni. Le relazioni mirano, in particolare, ad assicurare l'utilizzo di tutti i mezzi disponibili per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso la complementarità e il sostegno dell'OLAF alla Procura.
2. Fatte salve le possibili azioni di cui al paragrafo 3, qualora la Procura europea conduca un'indagine penale in conformità del presente regolamento, l'OLAF non avvia alcuna indagine amministrativa parallela sugli stessi fatti.⁴⁶
3. Nel corso di un'indagine da essa condotta, la Procura europea può chiedere all'OLAF di sostenerne o integrarne l'attività in conformità del suo mandato, in particolare:⁴⁷
 - a) fornendo informazioni, analisi (comprese analisi forensi), competenze e sostegno operativo;
 - b) facilitando il coordinamento delle azioni specifiche delle autorità nazionali amministrative competenti e degli organismi dell'UE;
 - c) conducendo indagini amministrative.

⁴⁶ Chiarire in un considerando che ciò non pregiudica il potere dell'OLAF di avviare un'indagine di propria iniziativa, in stretta consultazione con la Procura europea. Secondo la Commissione, questo aspetto dovrà essere affrontato anche nel regolamento OLAF.

⁴⁷ Chiarire in un considerando che, in tutte le azioni a sostegno della Procura europea, l'OLAF agisce in modo indipendente dalla Commissione, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

4. Al fine di consentire all'OLAF di valutare l'azione amministrativa opportuna conformemente al suo mandato, la Procura europea può fornire all'OLAF informazioni pertinenti in merito a casi in cui ha deciso di non condurre un'indagine o che ha archiviato.⁴⁸

[...]

5. La Procura europea ha accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni contenute nel sistema automatico di gestione dei fascicoli dell'OLAF. Quando è riscontrata una corrispondenza tra i dati inseriti dalla Procura europea nel sistema automatico di gestione dei fascicoli e quelli detenuti dall'OLAF, ne è data notizia sia all'OLAF che alla Procura europea.

[...]

Articolo 58

Relazioni con Europol

1. La Procura europea instaura e mantiene relazioni strette con Europol. A tal fine esse concludono un accordo di lavoro che fissa le modalità di cooperazione.

⁴⁸ Questa disposizione sarebbe accompagnata dal seguente considerando: "Nei casi in cui non conduce un'indagine, la Procura europea dovrebbe poter fornire informazioni pertinenti all'OLAF, di modo che quest'ultimo possa valutare l'azione opportuna conformemente al suo mandato. In particolare, la Procura europea potrebbe prendere in considerazione la possibilità di informare l'OLAF in casi in cui non vi siano ragionevoli motivi per ritenere che sia o sia stato commesso un reato di competenza della Procura ma potrebbe essere opportuna un'indagine amministrativa dell'OLAF, o in casi in cui la Procura europea archivi un caso e un rinvio all'OLAF sarebbe auspicabile ai fini di un recupero o di un seguito amministrativo". Il considerando dovrebbe altresì precisare che al momento di fornire le informazioni la Procura europea può chiedere all'OLAF di valutare se aprire un'indagine amministrativa o adottare un'altra azione di seguito amministrativo o di monitoraggio, in particolare ai fini di misure cautelari, recupero o misure disciplinari, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

2. Se necessario ai fini delle sue indagini, la Procura europea può ottenere, su richiesta, qualunque informazione detenuta da Europol, pertinente a un reato di sua competenza, e può anche chiedere a Europol di fornire supporto analitico a una sua indagine specifica.

Articolo 58 bis

Relazioni con le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione

1. La Procura europea instaura e mantiene relazioni di cooperazione con la Commissione allo scopo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine, concludono un accordo che fissa le modalità di cooperazione.
2. Fatti salvi il corretto svolgimento e la riservatezza delle sue indagini, la Procura europea fornisce senza indugio alle istituzioni, agli organi, agli uffici o alle agenzie dell'Unione e ad altre vittime interessate informazioni sufficienti al fine di consentire loro di adottare opportune misure, in particolare:
- a) misure amministrative, quali misure cautelari a tutela degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura può raccomandare misure specifiche all'istituzione, all'organo, all'ufficio o all'agenzia dell'Unione;
 - b) la costituzione come parte civile nei procedimenti;
 - c) ai fini del recupero amministrativo di importi dovuti al bilancio dell'Unione o di misure disciplinari.⁴⁹

[...]

⁴⁹ Considerando: *"La Procura europea dovrebbe consentire alle istituzioni, agli organi, agli uffici e alle agenzie dell'Unione e ad altre vittime di adottare opportune misure. Le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione dovrebbero poter adottare qualsiasi misura necessaria per tutelare gli interessi dell'Unione. Ciò può comprendere l'adozione di misure cautelari, in particolare per prevenire eventuali illeciti continuati o per tutelare l'Unione da danni alla sua reputazione, o per consentire loro di costituirsi parte civile nei procedimenti conformemente alla legislazione nazionale. Lo scambio di informazioni dovrebbe avvenire nel pieno rispetto dell'indipendenza della Procura europea e solo nella misura necessaria, senza pregiudicare in alcun modo il corretto svolgimento e la riservatezza delle indagini"*.

CAPO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 62

Status giuridico e condizioni operative

1. In ciascuno degli Stati membri, la Procura europea ha la capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali.
2. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento della Procura europea nello Stato membro ospitante e alle strutture che questo deve mettere a disposizione nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato ai membri del collegio, al direttore amministrativo e al personale della Procura europea, nonché ai relativi familiari, sono stabilite in un accordo di sede concluso tra la Procura europea e lo Stato membro ospitante entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 63

Regime linguistico

1. Agli atti di cui agli articoli 16 e 72 si applica il regolamento n. 1 del Consiglio.
- 1 bis. Il collegio decide a maggioranza dei due terzi dei suoi membri il regime linguistico interno della Procura europea⁵⁰.
2. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento amministrativo della Procura europea a livello centrale sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, a meno che l'urgenza del caso non imponga un'altra soluzione. I procuratori europei delegati decidono in merito alle modalità di traduzione ai fini delle indagini in conformità del diritto nazionale applicabile⁵¹.

⁵⁰ FR ha formulato una riserva su questa disposizione.

⁵¹ COM e LU hanno formulato una riserva su questa disposizione. LU ha proposto di sopprimere la parte di frase "a meno che l'urgenza del caso non imponga un'altra soluzione".

Articolo 64

Riservatezza⁵²

1. I membri del collegio, il direttore amministrativo e il personale della Procura europea, gli esperti nazionali distaccati e altre persone messe a disposizione della Procura ma non impiegate dalla medesima e i procuratori europei delegati hanno l'obbligo della riservatezza in conformità della legislazione dell'Unione rispetto a qualsiasi informazione detenuta dalla Procura europea.
2. Qualsiasi altra persona che partecipi o presti assistenza allo svolgimento delle funzioni della Procura europea a livello nazionale ha l'obbligo della riservatezza ai sensi del diritto nazionale applicabile.
3. L'obbligo della riservatezza permane anche dopo la cessazione delle funzioni, del contratto di lavoro e dell'attività delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. L'obbligo della riservatezza si applica, conformemente al diritto nazionale o dell'Unione applicabile, a tutte le informazioni ricevute dalla Procura europea, a meno che tali informazioni siano già state legittimamente rese pubbliche.

⁵² COM ha formulato una riserva su questa disposizione; chiede l'inserimento di un articolo 64 bis (segreto professionale) nel caso in cui sia mantenuta l'attuale formulazione dell'articolo 64, paragrafo 2.

Trasparenza

1. Ai documenti attinenti ai compiti amministrativi della Procura europea si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001⁵³.
2. Entro sei mesi dalla data del suo insediamento, il procuratore capo europeo prepara le modalità di applicazione della presente disposizione per l'adozione da parte del collegio.
3. Le decisioni adottate dalla Procura europea ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 del trattato.

⁵³ Il considerando pertinente sarà rafforzato al fine di giustificare pienamente questa disposizione e interpretarla in modo tale che, in linea di principio, i documenti relativi ai compiti operativi della Procura europea non possano essere divulgati; tale considerando dovrebbe altresì precisare che i procedimenti della Procura europea sono trasparenti in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, del TFUE e che il collegio dovrà adottare disposizioni specifiche sul modo in cui è garantito il diritto di accesso del pubblico ai documenti. COM, DE, FI e SE hanno formulato una riserva su tale limitazione della portata della disposizione. Sarà inserito anche il seguente considerando: "*Nessuna disposizione del presente regolamento è intesa a limitare il diritto di accesso del pubblico ai documenti nella misura in cui esso è garantito nell'Unione e negli Stati membri, in particolare ai sensi dell'articolo 42 della Carta e di altre disposizioni pertinenti*". DE ha suggerito di formulare il paragrafo come segue: "Il regolamento (CE) n. 1260/1999 si applica ai documenti diversi dai fascicoli conservati in conformità dell'articolo [23] nonché alle relative immagini elettroniche".

OLAF e Corte dei conti europea

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (UE) n. 883/2013, la Procura europea, entro sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento, aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta le opportune disposizioni applicabili al procuratore capo europeo, ai procuratori europei, al direttore amministrativo e al personale della Procura europea, agli esperti nazionali distaccati e alle altre persone messe a disposizione della Procura ma non impiegate dalla medesima, e ai procuratori europei delegati [...] utilizzando il modello riportato nell'allegato di tale accordo.
2. La Corte dei conti europea ha la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto fondi dell'Unione dalla Procura europea.
3. L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, per accertare eventuali irregolarità lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a spese finanziate dalla Procura europea.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di lavoro con organi dell'Unione, autorità dei paesi terzi e organizzazioni internazionali nonché i contratti della Procura europea contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini secondo le rispettive competenze.

Articolo 67

Norme in materia di protezione delle informazioni sensibili non classificate e classificate

1. La Procura europea stabilisce le norme interne in materia di protezione delle informazioni sensibili non classificate, compresi la produzione e il trattamento di tali informazioni presso la Procura europea.
2. La Procura europea stabilisce norme interne in materia di protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea che sono conformi alla decisione 2013/488/UE del Consiglio al fine di assicurare un livello di protezione equivalente per tali informazioni.

Articolo 68

Indagini amministrative

Le attività amministrative⁵⁴ della Procura europea sono soggette alle indagini del Mediatore europeo ai sensi dell'articolo 228 del trattato.

Articolo 69

Regime generale di responsabilità

1. La responsabilità contrattuale della Procura europea è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso dalla Procura europea.

⁵⁴ SE e FI vorrebbero sopprimere la parola "amministrative".

3. In materia di responsabilità extracontrattuale, la Procura europea risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri e indipendentemente da una responsabilità ai sensi dell'articolo [47], i danni causati dalla Procura europea o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni, nella misura in cui possano essere imputati ad essi.
4. Il paragrafo 3 si applica anche ai danni causati per colpa di un procuratore europeo delegato nell'esercizio delle sue funzioni.
5. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
6. Gli organi giurisdizionali degli Stati membri competenti a conoscere delle controversie che coinvolgono la responsabilità contrattuale della Procura europea di cui al presente articolo sono determinati con riferimento al regolamento (CE) n. 44/2001.
7. La responsabilità individuale del personale della Procura europea nei confronti della Procura europea è regolata dalle disposizioni dello statuto o dal regime ad essi applicabile.

[...]

Norme amministrative e documenti di programmazione

[Il collegio/procuratore capo europeo:

[a) adotta ogni anno il documento di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale della Procura europea;

b) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;

c) adotta le norme sulle condizioni di impiego, i criteri di rendimento, l'insufficienza professionale, i diritti e gli obblighi dei procuratori europei delegati, comprese le norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse;

[d) adotta le norme relative ai compromessi di cui all'articolo 33 e al calcolo degli importi delle pene pecuniarie;]

e) adotta le norme sulle modalità di riscontro alle persone o ai soggetti che hanno fornito informazioni alla Procura europea come previsto ...;

f) adotta norme dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 alle sue attività;

g) adotta le norme di attuazione di cui all'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 45/2001.]

⁵⁵ L'elenco che segue sarà ultimato in una fase ulteriore; alcuni punti potrebbero essere affrontati nel regolamento interno.

Articolo 73

Comunicazioni

Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Le informazioni sulle autorità designate, e ogni eventuale successiva modifica, sono notificate contemporaneamente al procuratore capo europeo, al Consiglio e alla Commissione. Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Procura europea un elenco esaustivo delle disposizioni nazionali di diritto penale sostanziale applicabili ai reati definiti nella [direttiva 2015/xx/UE] e degli altri atti legislativi nazionali pertinenti. La Procura europea garantisce che le informazioni ricevute tramite tali elenchi siano rese pubbliche.

Articolo 74

Clausola di revisione

1. Entro [*cinque anni dalla data di decorrenza dell'applicazione del presente regolamento*], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione e presenta una relazione di valutazione dell'attuazione e dell'impatto del presente regolamento, nonché dell'efficacia e dell'efficienza della Procura europea e delle sue pratiche di lavoro. La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni, al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali e al Consiglio. I risultati della valutazione sono resi pubblici.
2. La Commissione presenta proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio se ritiene che siano necessarie norme aggiuntive o più dettagliate per la costituzione della Procura europea, per le sue funzioni o per la procedura applicabile alle sue attività.

Articolo 75

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. La Procura europea esercita la sua competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante in quest'ultima commesso dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento⁵⁶.

La Procura europea assume i compiti di indagine e azione penale ad essa conferiti dal presente regolamento a una data che sarà stabilita con decisione della Commissione su proposta del procuratore capo europeo una volta costituita la Procura europea. La decisione della Commissione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La data che la Commissione deve stabilire non deve essere anteriore a [X]⁵⁷ anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, né alla data di attuazione della direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

⁵⁶ La data di decorrenza dell'obbligo di informazione ai sensi dell'articolo 20 sarà discussa ulteriormente.

⁵⁷ Il numero di anni da inserire sarà discusso in una fase ulteriore.

Articolo Y

Status del direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è assunto come agente temporaneo della Procura europea ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.
2. Il direttore amministrativo è nominato dal collegio in base a un elenco di candidati proposto dal procuratore capo europeo, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente a norma del regolamento interno della Procura europea. Per la conclusione del contratto con il direttore amministrativo, la Procura europea è rappresentata dal procuratore capo europeo.
3. La durata del mandato del direttore amministrativo è di quattro anni. Entro la fine di tale periodo, il collegio effettua una valutazione che tenga conto dei risultati ottenuti dal direttore amministrativo.
4. Agendo su proposta del procuratore capo europeo, il quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il collegio può prorogare una volta il mandato del direttore amministrativo per non più di quattro anni.
5. Il direttore amministrativo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
6. Il direttore amministrativo risponde al procuratore capo europeo e al collegio.
7. Fatte salve le norme applicabili in materia di risoluzione del contratto contenute nello statuto dei funzionari e nel regime applicabile agli altri agenti, il direttore amministrativo può essere rimosso dall'incarico su decisione del collegio a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Compiti del direttore amministrativo

1. A fini amministrativi e di bilancio, la Procura europea è gestita dal suo direttore amministrativo.
2. Fatte salve le competenze del collegio o del procuratore capo europeo, il direttore amministrativo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3. Il direttore amministrativo è il rappresentante legale della Procura europea a fini amministrativi e di bilancio. Il direttore amministrativo esegue il bilancio della Procura europea.
4. Il direttore amministrativo è responsabile dell'esecuzione dei compiti amministrativi conferiti alla Procura europea, tra cui in particolare:
 - a) assicurare la gestione corrente della Procura europea e la gestione del personale;
 - b) attuare le decisioni adottate dal procuratore capo europeo o dal collegio;
 - c) elaborare una proposta relativa al documento di programmazione annuale e pluriennale e presentarla al procuratore capo europeo;
 - d) attuare il documento di programmazione annuale e pluriennale e riferirne al collegio;
 - e) elaborare le parti amministrativa e di bilancio della relazione annuale sulle attività della Procura europea;

- f) elaborare un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit interne ed esterne, delle valutazioni e delle indagini, incluse quelle del garante europeo della protezione dei dati e dell'OLAF, e riferirne ad essi e al collegio [due volte l'anno];
- g) elaborare una strategia antifrode interna della Procura europea e presentarla al collegio per approvazione;
- h) elaborare una proposta relativa al progetto di regole finanziarie applicabili alla Procura europea e presentarla al procuratore capo europeo;
- i) elaborare una proposta relativa al progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese della Procura europea e presentarla al procuratore capo europeo;
- j) fornire il necessario sostegno amministrativo per facilitare l'attività operativa della Procura europea;
- k) fornire assistenza al procuratore capo europeo e ai suoi sostituti nello svolgimento delle loro funzioni.

Articolo YYY

Regime amministrativo provvisorio della Procura europea

1. Sulla base degli stanziamenti di bilancio provvisori assegnati nel proprio bilancio, la Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento amministrativo iniziale della Procura europea finché questa non avrà la capacità di eseguire il proprio bilancio. A tal fine la Commissione può:
 - a) designare, previa consultazione del Consiglio, un funzionario della Commissione che svolga le funzioni di direttore amministrativo ad interim ed eserciti i compiti assegnati al direttore amministrativo, compresi i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione all'autorità che

ha il potere di nomina in relazione al personale amministrativo della Procura europea, per quanto riguarda eventuali posti vacanti da ricoprire prima che il direttore amministrativo assuma le proprie funzioni ai sensi dell'articolo Y;

b) offrire assistenza alla Procura europea, in particolare distaccando un numero limitato di funzionari della Commissione necessari per svolgere le attività amministrative della Procura sotto la responsabilità del direttore amministrativo ad interim.

2. Il direttore amministrativo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti iscritti nel bilancio della Procura europea e può concludere contratti, anche relativi al personale.
3. Una volta che il collegio assume le proprie funzioni in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, il direttore amministrativo ad interim esercita le proprie funzioni in conformità dell'articolo Y, paragrafo 6. Il direttore amministrativo ad interim decade quando il direttore amministrativo assume le proprie funzioni in seguito alla nomina da parte del collegio ai sensi dell'articolo [X].
4. Fino a quando il collegio non assume le proprie funzioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, la Commissione esercita le sue funzioni di cui al presente articolo in consultazione con un gruppo di esperti⁵⁸ composto da rappresentanti degli Stati membri che partecipano all'istituzione della Procura europea.

⁵⁸ La composizione e la natura di tale gruppo devono ancora formare oggetto di discussione.